

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art.420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L.

n. 2863/11 promossa da:

**FIOM CGIL di Torino**

ass. avv. ti A. Di stasi, F. Focareta, A. Piccinini, E. Poli, E. Recchi e N. Raffone

- PARTE RICORRENTE -

CONTRO

**BULLONERIA BARGE SPA**

ass. avv. to Favalli

- PARTE CONVENUTA -


OGGETTO: RICORSO EX ART. 28

All'udienza del 1° aprile 2011, innanzi al Giudice dr.ssa Silvana Cirvillieri compaiono il segretario provinciale Bellono Federico assistito dagli avv. ti Nino Raffone, E. Poli, per la convenuta compare l'ing. Cottini Guido, amministratore delegato assistito dall'avv. Favalli e dall'avv. Ropolo in sostituzione dell'avv. Dirutigliano, che si costituisce depositando e scambiando memoria e deposita documenti.

Nulla opponendo le parti, il Giudice rinvia per discussione all'udienza del 12.4.2011 ore 15,00.

Il Giudice

Dr.ssa Silvana CIRVILLERI




All'udienza del 12 aprile 2011 avanti il giudice del lavoro dott.ssa Silvana Cirvilleri compaiono l'avv.to Nino Raffone e l'avv. Poli con il Vergnano Valter in sostituzione del segretario provinciale Federico Bellono come da procura speciale che produce in copia, per la Bulloneria Barge gli avv.ti Giacinto Favalli e Luca Ropolo in sostituzione dell'avv.to Dirutigliano.

Il Giudice invita gli Avvocati alla discussione.

Gli Avvocati discutono la causa, al termine il giudice si riserva.

Il Giudice

Dr.ssa Silvana Cirvilleri



Il giudice, letti gli atti, sciogliendo fuori udienza la riserva che precede, rilevato che:

FIOM - CGIL chiedeva accertarsi l'antisindacalità ai sensi dell'art. 28 S.L. della condotta tenuta dalla BULLONERIA BARGE s.p.a., consistente 1) nell'aver negato la perdurante applicazione a tutti i dipendenti del CCNL 20 gennaio 2008, prestando adesione ad altro testo contrattuale; 2) nell'aver sollecitato il versamento della quota associativa straordinaria da parte dei lavoratori non iscritti al sindacato, in applicazione della clausola contrattuale dell'accordo 15 ottobre 2009 intitolata "quota contributiva una tantum", in favore di FIM e UILM, OOSS firmatarie del citato accordo sindacale;

si costituiva in giudizio la società convenuta e formulava eccezioni preliminari, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso;

deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva. La convenuta - premesso di non aver mai messo in discussione l'operatività del CCNL 2008 -, sosteneva comunque di non avere "(...) alcuna responsabilità diretta sulla vicenda (...)", trattandosi degli effetti dell'operato dell'associazione datoriale di categoria cui aderiva. Tale affermazione non può essere condivisa, poiché l'affiliazione ad un'organizzazione nazionale di categoria non esclude che, nei rapporti esterni, le scelte adottate siano esclusivamente imputabili alla singola impresa, con conseguente legittimazione della FIOM di Torino ad agire per ottenere la repressione delle condotte ritenute antisindacali;

deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto diretto ad ottenere un mero accertamento del CCNL applicabile, e non a rimuovere concreti effetti antisindacali attualmente sussistenti, in quanto non può preliminarmente negarsi l'esistenza di condotte antisindacali, né l'idoneità di una pronuncia dichiarativa ad eliderne gli effetti;

deve essere respinta l'eccezione di difetto di attualità della condotta. La giurisprudenza di legittimità afferma che "(...) In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e

*idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (...)" - Cass. sent. n. 23038/10, n. 1684/03, n. 5422/98. Il requisito essenziale dell'attualità della condotta o del perdurare dei suoi effetti "(...) deve intendersi nel senso che (...) il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi (...)" - Cass. sent. n. 11741/05;*

le condotte descritte sub 1) e 2) devono ritenersi provate;

la convenuta, aderente a Federmeccanica, applicava ai propri dipendenti il CCNL stipulato il 20 gennaio 2008, sottoscritto da FIM - CISL, FIOM - CGIL e UILM - UIL, avente validità dal 1° gennaio 2008, con scadenza economica del primo biennio il 31 dicembre 2009 e scadenza normativa il 31 dicembre 2011;

in data 15 aprile 2009 Confindustria, CISL e UIL sottoscrivevano l'accordo interconfederale per l'attuazione dell'accordo - quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, avente decorrenza dalla data di stipulazione fino al 15 aprile 2013, che prevedeva - fra l'altro - la durata triennale del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, tanto per la parte economica, quanto per la parte normativa. L'art. 6.2 stabiliva che "(...) *Tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria (...) la cui scadenza biennale o quadriennale sia successiva alla data di entrata in vigore del presente accordo interconfederale, saranno rinnovati con l'applicazione delle condizioni, principi, regole, modalità, tempi stabiliti con il presente accordo interconfederale. Ai fini della presentazione delle richieste di rinnovo, i tempi stabiliti al punto 2.4. dovranno essere rispettati per i contratti in scadenza dal 1° novembre 2009. Nel frattempo devono essere rispettati i tempi previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 con le modalità in atto. (...)*";

con lettera del 29 giugno 2009 FIM e UILM, in forza del citato accordo interconfederale comunicavano a Federmeccanica e Assisital la disdetta del CCNL 20 gennaio 2008, con riserva di inviare le richieste di modifica "(...) *che intendiamo apportare al CCNL, anche al fine di attivare le procedure di rinnovo. (...)*";

con lettera del 9 luglio 2009 FIOM comunicava a Federmeccanica e Assisital la disdetta del primo biennio salariale del CCNL 20 gennaio 2008, inviava le richieste che

sarebbero state sottoposte alla valutazione delle lavoratrici e dei lavoratori, riservandone la conferma dopo lo svolgimento delle assemblee e del referendum. Federmeccanica rispondeva alla FIOM (in data 16 luglio 2009) affermando di ritenere vincolante l'accordo interconfederale, rilevava che tale accordo prevedeva la durata triennale del contratto nazionale di categoria, sia parte economica, sia parte normativa, proponeva un incontro (il 24 luglio successivo, data proposta anche a FIM e UILM), per valutare i contenuti del rinnovo del contratto collettivo di categoria;

dopo una serie di incontri sindacali cui partecipava anche il sindacato ricorrente, Federmeccanica dichiarava di non accettare i termini della piattaforma per il rinnovo del secondo biennio economico presentata da FIOM - CGIL, approvata dai lavoratori mediante referendum, e proseguiva la trattativa con le altre OOSS;

il 15 ottobre 2009 Federmeccanica, Assistal, FIM - CISL e UILM - UIL stipulavano un'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica privata e della installazione impianti, in attuazione dei principi espressi nell'accordo interconfederale;

l'11 novembre 2009 Federmeccanica, Assistal, FIM e UILM stipulavano un accordo sulle percentuali di concottimo e dell'utile minimo di cottimo, con riferimento a quanto previsto dall'accordo interconfederale in tema di regolamentazione del lavoro straordinario, notturno, festivo e del cottimo. Il 25 febbraio 2010 le medesime parti stipulavano un protocollo d'intesa per la rideterminazione della decorrenza delle quote di contribuzione sindacale una tantum, che prevedeva per le aziende l'obbligo di comunicare, mediante affissione in bacheca da effettuarsi dal 1° al 31 ottobre 2010, che "(...) in occasione del rinnovo del C.C.N.L. i sindacati stipulanti FIM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30 euro da trattenere sulla retribuzione relativa al mese di gennaio 2011. Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga corrisposte nel mese di novembre 2010, l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 15 dicembre 2010 (...)." Il 28 luglio 2010 Federmeccanica, Assistal, FIM e UILM concordavano le linee guida per la diffusione del premio di risultato;

con lettera del 22 settembre 2010 Federmeccanica "(...) Ferme restando la legittimità e validità dell'Accordo 15 ottobre 2009, che ha rinnovato il CCNL 20 gennaio 2008 ed è

*applicato nelle nostre aziende dal 1° gennaio 2010, Vi comunichiamo formalmente e per mera cautela la disdetta e, con effetto dal momento in cui diverrà operativa l'ultrattività ivi disciplinata, la nostra volontà di recedere dal CCNL 20 gennaio 2008 (...)*";

in data 29 settembre 2010 Federmeccanica, Assistal, FIM – CISL e UILM – UIL stipulavano l'art. 4 bis, che disciplinava le modalità e i contenuti delle intese modificative del CCNL da parte della contrattazione aziendale;

in applicazione del protocollo d'intesa 25 febbraio 2010, nel successivo mese di ottobre la convenuta affiggeva in bacheca un comunicato con il quale informava i lavoratori che nella busta paga del mese successivo sarebbero stati inseriti i moduli per il versamento della quota associativa straordinaria di 30 euro richiesta ai lavoratori non iscritti al sindacato da FIM e UILM, OOSS stipulanti l'accordo del 15 ottobre 2009. La convenuta sollecitava la riconsegna del modulo ed aggiungeva che *"(...) in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del silenzio – assenso. (...)"*;

con lettera del 28 dicembre 2009 la OS ricorrente chiedeva alla convenuta di confermare la perdurante applicazione ai propri dipendenti del CCNL 20 gennaio 2008. La convenuta rispondeva (il 13 gennaio 2010) affermando che *"(...) Le preoccupazioni manifestate dalla Vostra organizzazione in ordine al rispetto dei diritti relativi alla libertà e attività sindacale (...) si palesano del tutto infondate e teniamo a rassicurarvi del pieno ed integrale rispetto da parte nostra di tali diritti negli stessi modi e nelle medesime forme fin qui in essere. (...)"*;

la convenuta non confermava quindi l'applicazione del CCNL del 2008, ma soltanto delle prerogative in atto in favore dell'organizzazione sindacale;

pacificamente da febbraio 2010 la convenuta versava ai dipendenti gli importi previsti dall'accordo di rinnovo del 15 ottobre 2009, mentre non pagava l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 3 del CCNL 2008;

costituendosi in giudizio la convenuta sosteneva che il CCNL del 2009 continuava *"(...) a trovare integrale applicazione, con l'aggiunta di alcuni, ben circoscritti, trattamenti di miglior favore in materia economica, previsti dal CCNL 2009, peraltro sempre accettati e mai contestati a livello individuale. (...)"*;

risultava provato che la convenuta applicava a tutti i dipendenti la disciplina dettata dall'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2009. Ciò è desumibile non solo dal contenuto della lettera del 13 gennaio 2010, ma anche dalla generalizzata applicazione dei trattamenti retributivi previsti dal nuovo contratto e dal mancato pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale, dall'aver sollecitato il versamento della quota associativa straordinaria da parte dei lavoratori non iscritti al sindacato, pagamento che in virtù di specifica clausola era già stato chiesto dopo la stipulazione del CCNL del 2008 (peraltro la convenuta introduceva unilateralmente la regola del silenzio/assenso, modalità non prevista dall'accordo sottoscritto con FIM e UILM). Vero è che la convenuta sosteneva in giudizio di applicare entrambe le discipline collettive, ma tale coesistenza, meramente casuale, derivava dalla parziale sovrapposibilità degli istituti regolati, per cui di fatto l'applicazione del contratto del 2009 poteva comportare l'applicazione di norme già contenute in quello del 2008, mentre nel caso di istituti regolati in modo difforme la convenuta applicava il contratto del 2009. L'applicazione di singole norme del CCNL del 2008 non derivava quindi dalla perdurante adesione della convenuta a quel testo contrattuale, ma dalla circostanza che tali disposizioni fossero state riprodotte nel testo stipulato l'anno successivo da FIM-CISL e UILM -UIL;

l'adesione della convenuta ad altro testo contrattuale e la sua generalizzata applicazione ai propri dipendenti comportava la negazione della perdurante applicazione del CCNL 20 gennaio 2008. Aver sollecitato il versamento della quota associativa straordinaria in favore di FIM e UILM, come detto costituiva un indice dell'adesione al contratto collettivo del 2009, ed induceva i lavoratori a credere che il precedente CCNL non fosse più applicato, dato che veniva richiesto un contributo che usualmente seguiva alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo. Tali condotte apparivano antisindacali;

la stipulazione di un contratto collettivo costituisce una delle principali manifestazioni della forza e della rappresentatività di una organizzazione sindacale, che si accredita come interlocutore delle contrapposte organizzazioni di categoria e del datore di lavoro. È dunque evidente il discredito che il recesso *ante tempus* è idoneo a cagionare nei confronti del sindacato ricorrente, che, pur avendo sottoscritto un CCNL avente efficacia fino al 31

dicembre 2011, ne vedeva vanificata anzitempo l'efficacia e l'operatività;

irrelevante appariva la carenza dell'intento lesivo in capo al datore di lavoro. La giurisprudenza di legittimità afferma che *"(...) per ritenersi integrati gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, è sufficiente che il comportamento del datore di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (...), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero (...)"* – Cass. sent. n. 1684/03, n. 2770/03, S.U. sent. n. 5295/97. *"(...) La definizione della condotta antisindacale (...) non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Pertanto per integrare gli estremi della condotta antisindacale (...) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale. (...)"* – Cass. sent. n. 9250/07;

parte ricorrente chiedeva ordinarsi la cessazione delle condotte lesive e la rimozione degli effetti mediante l'intimazione alla convenuta di applicare ai propri dipendenti il CCNL del 20 gennaio 2008, *"(...) quale unico ed esclusivo contratto collettivo nazionale di lavoro valido ed efficace fino alla naturale cessazione dei suoi effetti (...)"*;

tali conclusioni possono essere accolte limitatamente ai dipendenti iscritti al sindacato ricorrente e a quelli non iscritti che ne facciano richiesta;



il principio della libertà di organizzazione e dell'attività sindacale sancito dall'art. 39 Cost., unitamente alla natura privatistica del contratto collettivo di diritto comune riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico, inducono a ritenere che la convenuta, obbligata ex art. 1322 c.c. al rispetto del CCNL del 2008 nei confronti della FIOM – CGIL, dovrà applicare formalmente ed integralmente quella disciplina nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato ricorrente, fino alla data di cessazione degli effetti ivi stabilita. In merito all'applicabilità nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato, la giurisprudenza di legittimità, allo scopo di estendere l'efficacia delle norme collettive anche ai dipendenti dei datori di lavoro non iscritti ad alcuna associazione di categoria, premesso che i contratti collettivi non aventi efficacia *erga omnes* costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, e sono quindi applicabili soltanto ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti, afferma costantemente che, pur in difetto di tale condizione, sono applicabili anche a coloro che abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente. La convenuta sosteneva che l'accettazione degli aumenti retributivi costituiva accettazione della nuova disciplina. Tale conclusione deve escludersi nei confronti dei lavoratori iscritti alla FIOM, poiché con la lettera del 27 novembre 2009 il sindacato ricorrente affermava che *"(...) gli aumenti definiti tra Federmeccanica, Fim e Uilm sono da considerarsi un anticipo unilaterale erogato dalle Imprese, che l'azione di contrattazione in azienda anche sul salario è libera da vincoli (...)"*. In relazione ai dipendenti non iscritti la condotta della convenuta, e segnatamente l'affissione del comunicato sul versamento della quota associativa un tantum, induceva a credere che l'unico contratto collettivo vigente fosse quello del 2009, per cui l'assenza di contestazioni non può ritenersi adesione tacita. La convenuta dovrà pertanto applicare formalmente ed integralmente il CCNL del 2008 anche in favore dei lavoratori non iscritti al sindacato che ne facciano richiesta dopo l'affissione del presente decreto nelle bacheche aziendali, da effettuarsi per almeno trenta giorni consecutivi con decorrenza non oltre il decimo giorno successivo alla comunicazione di Cancelleria;

le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere da BULLONERIA BARGE s.p.a., consistita nell'aver negato la perdurante operatività del CCNL 20 gennaio 2008 nei

confronti dei lavoratori iscritti alla FIOM, nonché nell'aver indotto i lavoratori non iscritti al sindacato a ritenere non più applicabile il predetto CCNL;

ordina alla società convenuta la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti mediante l'applicazione del CCNL 20 gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2011 ai lavoratori iscritti alla FIOM e ai lavoratori non iscritti che ne facciano richiesta;

ordina alla convenuta l'affissione del presente decreto nelle bacheche aziendali per almeno venti giorni consecutivi;



condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre IVA e CPA.

Si comunichi alle parti costituite.

Torino, 18 aprile 2011.

IL GIUDICE

Silvana CIRVILLERI



PPV e RINVIATA  
ALLA NOTIZIA  
13/4/2011  
D. Ruffini